CAMERA DEI DEPUTATI N. 3224-A

RELAZIONE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

(RELATORE **BUFFONE**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 19 luglio 1961 (*Stampato n. 1131*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA DIFESA
(ANDREOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(TAVIANI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 20 luglio 1961

—

Delega al Governo per il riordinamento del Ministero della difesa e degli stati maggiori e per la revisione delle leggi sul reclutamento e della circoscrizione dei tribunali militari territoriali

Presentata alla Presidenza il 31 ottobre 1961

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il problema della unificazione delle Forze armate è stato avvertito, dopo l'ultimo conflitto mondiale, in tutti i maggiori Stati, i quali, sia pure attraverso sistemi diversi, hanno cercato e cercano di dare al problema stesso concreta soluzione.

Evidentemente la necessità di unificare le varie branche in cui si articola la funzione pubblica della difesa è anche una conseguenza degli inconvenienti, spesso gravi, cui ha dato luogo, soprattutto in tempo di guerra, la mancanza di indirizzo unitario.

Ma se il problema della effettiva unificazione dei servizi affini delle tre Forze armate fu avvertito subito dopo l'ultimo conflitto, la sua soluzione si è sempre dimostrata ardua a causa della diversità delle disposizioni le-

gislative e regolamentari che disciplinano gli ordinamenti delle tre Forze armate ed anche – ovviamente – per motivi di ordine pratico e psicologico.

La riunione dei Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica in un unico Ministero, al quale venne data la denominazione di Ministero della difesa, fu disposta con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 febbraio 1947, n. 17.

Successivamente – e precisamente con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 maggio 1947, n. 306 – vennero dettate norme per l'organizzazione del Ministero della difesa, le quali, però, nessuna modifica apportarono alla organizzazione vera e propria delle Forze armate, salvo la previsione di un unico Gabinetto e quella di un Segretario generale presso ciascuna delle tre preesistenti amministrazioni, con funzioni di coordinamento dei servizi di competenza delle rispettive direzioni generali.

Giova dire, peraltro, che la stessa norma di legge stabilendo la persistenza del predetto ordinamento « fino a quando non sarà emanato l'ordinamento definitivo » ne faceva risaltare la provvisorietà. Ragion per cui non appena l'anzidetto ordinamento provvisorio fu portato ad assestamento, vennero iniziati gli studi per un assetto definitivo dei servizi del nuovo Ministero.

Tali studi – intesi ad ottenere la più volte ricordata unificazione con la duplice finalità di realizzare (salvaguardando la individualità delle Forze armate) il massimo utile per l'amministrazione attraverso lo snellimento dei servizi e delle procedure e di tutelare le posizioni acquisite e le legittime aspirazioni dei militari e dei civili che collaborano in comunità di intenti – interrotti in previsione della auspicata costituzione della Comunità europea e, quindi, ripresi a ritmo più accelerato con la partecipazione di esperti di chiara fama, sono giunti ad un grado di sufficiente maturazione.

Essi hanno portato alla conclusione che l'unificazione dovrà consentire una *concentrazione* di funzioni e non una *sommatoria* delle stesse.

In altri termini una fusione dei servizi può considerarsi giustificata soltanto se attraverso di essa si pervenga ad una effettiva unificazione del tutto; perciò il fine che con la legge ci si propone di raggiungere non è trascurabile né marginale; anzi ha carattere di urgenza, se l'esperienza di questi anni può essere tenuta nella debita considerazione.

Onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame che il Senato della Repubblica ha approvato nel testo originale con la integrazione di cui all'articolo 5 (revisione della circoscrizione dei Tribunali militari territoriali), avente, peraltro, carattere marginale, si propone di conferire al Governo nel pieno rispetto dell'articolo 76 della Costituzione, la delega per il riordinamento del Ministero della difesa e degli Stati Maggiori e per la revisione delle leggi sul reclutamento e delle circoscrizioni dei Tribunali militari territoriali.

Confermo che la unificazione ha assolutamente carattere di urgenza, atteso che l'adeguamento dell'organizzazione amministrativa all'enorme sviluppo tecnico verificatosi in questi ultimi tempi, non ammette più dilazioni.

Naturalmente si procederà con la dovuta cautela, ché una soluzione non sufficientemente ponderata del problema potrebbe essere di grave pregiudizio per l'intera organizzazione militare.

Per quanto attiene alla riorganizzazione del Ministero della difesa, sarà di notevole importanza la istituzione di un unico Segretario generale in luogo dei tre ora esistenti. In tal modo si potrà conseguire il vantaggio di una maggiore organicità nella soluzione dei vari problemi e si potrà ottenere uniformità di direttive.

Particolare attenzione merita il riordinamento degli stati maggiori, la cui disciplina, attuata in tempi ormai lontani (regio decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 143, e legge 4 ottobre 1942. n. 1357, che fissavano l'ordinamento dell'Alto Comando della regia aeronautica, regio decreto-legge 26 febbraio 1927, n. 64, per le attribuzioni del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito; regio decreto-legge del 1935, n. 1870 per l'attribuzione del Capo di Stato Maggiore della Marina) può considerarsi, almeno in parte, superata.

Con la nuova disciplina al Capo di Stato Maggiore della difesa sarà attribuito anche il compito del « Coordinamento dei rapporti con organismi militari internazionali nel quadro degli accordi di comune difesa ».

Dal canto loro i Capi di Stato Maggiore delle tre Forze armate avranno competenza in tempo di pace per la pianificazione e la programmazione di tutto ciò che attiene all'impiego di ciascuna Forza armata.

Nel disegno di legge è prevista anche la delega ad emanare norme per il riordinamento degli stabilimenti e degli arsenali militari e per la revisione delle leggi sul reclutamento.

Quanto agli stabilimenti e agli arsenali, dei quali alcuni distrutti durante la guerra e non più ricostruiti, alcuni ricostruiti solo parzialmente, altri ceduti, perché non più adeguati alle moderne esigenze, è stata avvertita la urgente necessità di procedere ad un'opera di rammodernamento e di più razionale utilizzazione.

Circa il reclutamento, si intende soprattutto rivedere i titoli ora contemplati in materia di dispense e di riduzioni di ferma, per renderli più adeguati alle esigenze di carattere familiare e sociale, che si vogliono tutelare.

Infine il disegno di legge all'esame prevede anche la delega per il riordinamento della circoscrizione dei Tribunali militari territoriali.

Il numero dei Tribunali militari saranno fissati in numero di otto oltre ad una sezione di tribunale per la Sardegna e le circoscrizioni – la cui consistenza territoriale potrà essere aumentata o diminuita – verranno stabilite in relazione alla dislocazione dei grandi Comandi territoriali nonché al numero dei militari alle armi nel territorio.

Onorevoli colleghi, la mia esposizione, necessariamente sintetica, non può avere esaurito la serie di considerazioni positive collegate al disegno di legge in esame.

Chiara, peraltro, appare la necessità della delega legislativa chiesta col rispetto delle norme contenute nel precetto costituzionale (articolo 97 della Costituzione della Repubblica italiana), per cui « i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge ».

Approvando questo disegno di legge un notevole passo sarà fatto per conferire alle nostre Forze armate una efficienza organica e strutturale adeguata alle esigenze fondamentali di difesa del nostro Paese.

BUFFONE, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ART. 1.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge per la riorganizzazione degli uffici centrali e periferici del Ministero della difesa e degli stabilimenti e arsenali militari, per il riordinamento degli Stati Maggiori in tempo di pace e per la revisione delle leggi sul reclutamento, nonché della circoscrizione dei tribunali militari territoriali.

ART. 2.

La riorganizzazione degli uffici centrali e periferici del Ministero della difesa e degli stabilimenti e arsenali militari, fermi restando i ruoli, i contingenti e le posizioni giuridiche del personale civile e militare, sarà effettuata secondo i seguenti criteri:

conseguire un più organico assetto delle direzioni generali in base alla omogeneità delle funzioni;

decentrare agli uffici periferici attribuzioni spettanti secondo le leggi vigenti agli organi centrali;

ammodernare i servizi e gli uffici, snellire e accelerare le procedure, semplificando

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

la struttura burocratica, anche al fine di lasciare gli ufficiali e i sottufficiali ai servizi di comando, di reparto e di istruzione, salve le indispensabili temporanee destinazioni agli uffici;

riordinare e ammodernare gli stabilimenti e arsenali militari, coordinandone i programmi di lavoro al fine di utilizzare nel modo più razionale le maestranze e la potenzialità degli impianti.

Le norme delegate dovranno prevedere la nomina di un Segretario generale del Ministero della difesa, in luogo dei Segretari generali di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 maggio 1947, n. 306, con il compito di dare concrete direttive per l'attuazione degli indirizzi generali segnati dal Ministro nel campo tecnico-amministrativo e di coordinare gli affari di maggiore importanza delle direzioni generali e degli altri uffici centrali.

Il Segretario generale disporrà di un ufficio il cui organico non potrà superare quello previsto per il Gabinetto del Ministro per la difesa dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 maggio 1947, n. 306. L'organico del predetto Gabinetto sarà riportato alla consistenza di quello degli altri Ministeri.

ART. 3.

Il riordinamento dello Stato Maggiore della Difesa sarà effettuato secondo il criterio di attribuire, in tempo di pace, al Capo di Stato Maggiore della Difesa, in aggiunta ai compiti previsti dal decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 955, il coordinamento dei rapporti con gli organismi militari internazionali nel quadro degli accordi di comune difesa.

Il riordinamento degli Stati Maggiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica sarà effettuato secondo il criterio della competenza in tempo di pace dei tre Capi di Stato Maggiore per la pianificazione e la programmazione tecnica e le altre predisposizioni relative all'impiego di ciascuna Forza armata, con particolare riguardo alle questioni concernenti le scuole, gli organici dei reparti e delle forze navali, l'addestramento, i programmi degli armamenti e apprestamenti difensivi e delle costruzioni navali e aeronautiche, le dotazioni di materiali, armi e mezzi e le scorte.

ART. 4.

La revisione delle leggi sul reclutamento sarà effettuata secondo i seguenti criteri:

riordinare i titoli per l'ammissione alla dispensa dal compimento della ferma di le-

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

Identico.

va, per tutelare le famiglie che, con la chiamata alle armi del loro unico sostegno, verrebbero a trovarsi in stato di disagio morale od economico e per concedere facilitazioni agli appartenenti a famiglie numerose;

rivedere, eventualmente elevandolo, nei confronti degli studenti universitari, il limite di età fino al quale è consentito di ritardare il compimento della ferma di leva per ragioni di studio;

abolire l'istituto della idoneità limitata ed introdurre il concetto dell'idoneità fisico-professionale alle diverse specializzazioni militari;

disciplinare la selezione attitudinale e concentrare il servizio della leva, mediante la soppressione delle commissioni mobili e il riordinamento del numero e delle sedi dei consigli e degli uffici di leva.

ART. 5.

La revisione della circoscrizione dei tribunali militari territoriali potrà consistere nell'aumento o nella diminuzione del territorio compreso nella circoscrizione degli uffici giudiziari esistenti, nella soppressione o nello spostamento di sede di uffici già esistenti e sarà effettuata secondo i seguenti criteri:

stabilire in otto il numero dei tribunali militari territoriali, oltre ad una sezione di tribunale per il territorio della Sardegna;

fissare le circoscrizioni in relazione alla dislocazione dei grandi Comandi territoriali e al numero dei militari alle armi nel territorio, tenuto conto della facilità delle comunicazioni.

ART. 6.

Le norme delegate saranno emanate con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere del Consiglio superiore delle Forze armate e di una commissione parlamentare, composta di sei senatori e sei deputati, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere.

ART. 5.

Identico.

ART. 6.

Identico.